

DOC. 1

Sentenza a verba 3

SENTENZA A VERBALE N.

626/2009

Rilasciata copia conforme ai sensi art. 14 L. 3.4.79 n. 103 IL FUNZIONARIO / IL COLLABORATORE L'OPERATORE AMMINISTRATIVO GILIANNA ROSOTTI

ORIGINALE

COPIA

LAVORO

Si notifica con URGENZA
03/11/08 MC

REPUBBLICA ITALIANA

Avv. MARCO CALANDRINO
Via del Cestello, 16 - 40124 Bologna
Tel. / Fax 051.58.54.34

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

Ufficio Unica
Uffici Giudiziari 8767
Corte d'Appello di Bologna
Cassa di Cassazione
Corte Costituzionale

ha pronunciato ai sensi degli artt. 429, co. 1, e 281-sexies c.p.c., all'esito della discussione, sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti trascritte, dandone lettura nell'odierna udienza, la seguente

SENTENZA

URGENTE 2/18

nella controversia iscritta al n. 1659 / 2008 r.g.l.,
in punto a: riconoscimento di indennizzo ex L. n. 210 / 1992 e rivalutazione corrispondente i.i.s.

promossa da

██████████

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - **ATTORE**

contro:

Ministero della salute

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - **CONVENUTO**

9453
9453
copia auten
copia esecut
richieste il
30-10-2009
P.T.
6,00
6,00

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

I - Avverso le domande in oggetto il Ministero della salute eccepisce, innanzitutto, la propria carenza di legittimazione passiva in ragione dell'avvenuto trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di indennizzi ex L. n. 210 / 1992 in forza del disposto dell'art. 114 del D.lgs. n. 112 / 1998 e dell'art. 3 del D.p.c.m. 20.5.2000.

L'eccezione è infondata e va respinta alla luce dell'ormai consolidato indirizzo interpretativo (già espresso da questo Giudice) manifestato dalla Corte di cassazione (v. S.I..

sent. n. 17976 / 2008, 8809 / 2008, 10431 / 2007 e 24889 / 2006) che "muovendo dal trasferimento di funzioni alle Regioni con decorrenza 1.1.2001, disposto con D.P.C.M. 20 maggio 2000, art. 3 ... ha richiamato la norma per cui restano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento. Con D.P.C.M. 8 gennaio 2002, sono state rideterminate le risorse necessarie al trasferimento di cui sopra, con la precisazione che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti da ricorsi giurisdizionali relativi ad istanze di indennizzo trasmesse sino al 21.2.2001; clausola che è stata ribadita dal successivo D.P.C.M. 24 luglio 2003. In sintesi, per "fatti precedenti al trasferimento" devono intendersi le istanze trasmesse dalla ASL al Ministero fino al 21.2.2001 e per "contenzioso relativo" deve intendersi quello giurisdizionale"; dunque, se l'istanza amministrativa di risarcimento del danno è stata presentata entro il 21.2.2001, la legittimazione passiva compete al Ministero in via esclusiva": nel caso di specie la domanda volta al riconoscimento del beneficio è stata proposta da [REDACTED] in sede amministrativa in data 18.11.1999 e la sua trasmissione al Ministero è avvenuta in data certamente anteriore a quella del 15.9.2000 di sottoposizione dell'istante a visita presso la C.M.O. di Bologna.

Le citate disposizioni, chiarendo la portata della norma originaria, fissano quindi sulla base della data di trasmissione dall'A.S.L. al Ministero dell'istanza volta all'ottenimento del beneficio il discrimine della legittimazione processuale passiva e della competenza al sostenimento degli oneri in relazione ad ogni contenzioso che da tali istanze derivi, con ciò perseguendo - nell'interpretazione resa dalla Corte di cassazione, S.L., sent. n. 24889 / 2006 - un disegno di semplificazione "coerente con la tutela costituzionale dell'art. 38 Cost., siccome l'assistito, sulla base del criterio precisato, può agevolmente identificare un unico soggetto titolare dell'obbligazione".

Il - Nel merito, la domanda di riconoscimento dell'indennizzo ex legge n. 210 / 1992 è fondata e va pertanto accolta.

Dalla documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente e dalle c.t.u. medico-legali espletate nel presente ed in altro giudizio (a cura rispettivamente della dott. A. Sturani e del prof. M. Marigo) risulta che il ricorrente è affetto da epatite cronica da virus C, attualmente quiescente e in fase di compenso clinico e metabolico; che gli esami rivelano la persistente positività dell'HCV-RNA; che la vita del [REDACTED] è stata ed è tuttora condizionata dalla sua

malattia quanto all'alimentazione, quanto alla sottoposizione a monitoraggio costante della funzionalità epatica e quanto allo stile di vita e ai comportamenti adottati anche nelle relazioni interpersonali. Ne discende che sussiste in capo al ricorrente il presupposto ex art. 1 della legge n. 210 / 1992 per il riconoscimento del beneficio costituito dalla permanenza dei postumi della patologia da cui è affetto.

Su tale incontestato stato di salute si applica il giudizio di ascrivibilità tabellare proposto col ricorso. In proposito, si osserva che l'attenta disamina della documentazione sanitaria acquisita, operata dal C.t.u. nominato in relazione all'eziologia, sintomatologia, terapia e decorso della patologia da cui [REDACTED] soggetto ad emotrasfusioni dalla nascita in quanto emofilico grave, è affetto, dà esaustivo conto della ricollegabilità alla somministrazione di emoderivati della "epatopatia cronica HCV" patita e della sua ascrivibilità per analogia alla ottava categoria di cui alla tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981 n. 834.

La valutazione espressa dal C.t.u., in particolare in punto di classificazione della malattia, reale oggetto del contendere nel presente giudizio, appare fondata sulla obiettività clinica ed immune da vizi logici e giuridici ed è qui integralmente recepita.

Con riferimento al caso in esame non pare del resto corretto intravedere una difformità di giudizio fra le pronunce della Corte di cassazione, Sezione lavoro, che più di recente si sono espresse in analoghe fattispecie – la n. 10214 / 2007, citata dal ricorrente, che, sulla base di una "lettura costituzionalmente orientata" della normativa di tutela, ritiene dovuto l'indennizzo in tutti i casi di lesione permanente dell'integrità psico-fisica, indipendentemente dall'incidenza sulla capacità di produzione di reddito, stante il valore di mero richiamo a parametri liquidativi di massima da annettersi alla Tabella A, e la n. 17158 / 2008, che esclude l'applicabilità della normativa in questione "nei casi di lesioni pur permanenti dell'integrità psicofisica, che non hanno però, in ragione dello stato 'quiescente' della infermità, incidenza alcuna sulla capacità di produzione di reddito. con la conseguenza che non può essere riconosciuto il diritto a percepire il suddetto indennizzo da parte del soggetto affetto da contagio HCV che, per non presentare sintomi e pregiudizi funzionali attuali stante l'assenza di citolisi epatica in atto, è portatore di una infermità non rientrante in alcuna delle categorie richiamate dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981" – atteso che, comunque, anche la seconda fa salvi i casi in cui permane un pregiudizio

funzionale attuale, rappresentato, nella fattispecie in esame, dal regime di vita disagiato cui il ricorrente va soggetto per gli aspetti indicati in conseguenza dell'epatite cronica contratta, persistente e non regredita a scomparsa.

III - La domanda volta ad ottenere la rivalutazione, sulla base del tasso di inflazione programmata, della componente relativa all'indennità integrativa speciale dell'indennizzo riconosciuto al ricorrente ex legge n. 210 / 1992 è fondata e va pertanto accolta.

In osservanza del principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione, S.L., sent. n. 15894 / 2005, infatti, non sarebbe logico né conforme ai principi costituzionali "ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente - indennità integrativa speciale -, atteso peraltro che quest'ultima, anche se nella sua originaria struttura portava in sé il meccanismo di adeguamento richiamato dalla difesa dell'amministrazione ricorrente, non lo ha conservato a seguito del c.d. taglio della scala mobile riguardante l'indennità di contingenza in generale e la stessa indennità integrativa speciale ... orbene l'indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata, previsto all'art. 2, primo comma, della legge n. 210/1992".

IV - Va pertanto pronunciata la condanna del Ministero della salute al pagamento dell'indennizzo in questione, soggetto a prescrizione decennale, parametrato all'ottava categoria di cui alla tabella A cit., con decorrenza dalla data della domanda proposta in sede amministrativa, e quindi dal dicembre 1999, quale risultante a seguito della rivalutazione della componente relativa all'i.i.s. sulla base delle tabelle ministeriali allegato al ricorso ed *ex adverso* non contestate, e quindi per la complessiva somma di € 61.775,07 calcolata fino al 31.12.2007, oltre ratei successivamente maturati e maturandi.

Dalla data della domanda giudiziale (proposta in data 28.5.2008 a discrezione della parte oltre il termine previsto dall'art. 5, co. 3, della L. n. 210 / 1992, ritenuto ordinario da Cass. S.L. n. 21081 / 2007) è dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, trovando applicazione anche in materia assistenziale il divieto di cumulo stabilito dall'art. 16, comma 6, legge n. 412 / 1991.

VI - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Ministero della salute come in dispositivo, oltre le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,

dichiara la legittimazione passiva del convenuto Ministero della salute rispetto alla domanda.

19.05.2011
OGMA
dichiara tenuto e condanna il Ministero della salute al pagamento a favore di [REDACTED] dell'indennizzo ex legge n. 210 / 1992, parametrato all'ottava categoria di cui alla tabella A annessa al D.P.R. n. 834 del 1981, con decorrenza dal dicembre 1999, quale risultante a seguito della rivalutazione della componente relativa all'i.i.s. sulla base delle tabelle ministeriali allegate al ricorso, e quindi per la complessiva somma di € 61'775.07 calcolata fino al 31.12.2007, oltre ratei successivamente maturati e maturandi, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dal giugno 2008 al saldo effettivo.

Condanna Il Ministero della salute al rimborso a favore del ricorrente, e per esso al procuratore antistatario, delle spese del giudizio, che liquida in € 1'200.00 per onorari ed € 600,00 per diritti, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.

Pone a definitivo carico del Ministero della salute le spese di c.t.u. come già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Bologna, il 27.10.2009

IL CANCELLIERE CI
PAOLO GAVINI

Il Giudice

Dott. Carlo Coggi

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi 27 OTT. 2009



IL CANCELLIERE CI
PAOLO GAVINI